

REGOLAMENTO
*Stralcio del Regolamento di Viabilità approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19 aprile 2013*

ISOLE AMBIENTALI

1. Si definiscono "isole ambientali" quegli ambiti urbani costituiti da un reticolo di strade locali e/o locali interzonalie qualora non interessate da traffico privato d'attraversamento, all'interno o ai bordi della maglia della viabilità principale, finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. In tali ambiti, si prevedono movimenti veicolari relativi ai tratti iniziali e terminali di ogni spostamento urbano, oltre alla sosta dei veicoli e alla circolazione ciclabile e pedonale.
2. All'interno di questi ambiti, al fine della tutela della qualità della vita e dell'ambiente, si possono adottare provvedimenti per il controllo della circolazione e della velocità mediante:
 - a) Zone a Traffico Limitato (ZTL), se si vuole limitare il numero dei mezzi in circolazione in una determinata area;
 - b) Zone 30, se si impone un limite di velocità pari a 30 km/h;
 - c) Zone Residenziali (o ZTPP – Zone a Traffico Pedonale Privilegiato);
 - d) Aree pedonali nel caso degli spazi destinati al solo transito pedonale e quindi dirette alla tutela dei luoghi centrali come le piazze o spazi, anche se periferici, comunque concepiti ed organizzati per una fruizione esclusivamente pedonale.
3. Le isole ambientali, e in particolare le "Zone 30" e "Zone Residenziali", per indurre un comportamento stradale più rispettoso e sicuro nei confronti degli utenti della strada, sono caratterizzate fisicamente da opportuni sistemi di rallentamento dei veicoli consistenti in restringimenti della carreggiata, innalzamenti della carreggiata, mini-rotatorie e simili. Questi apprestamenti, in particolare, potranno essere posizionati agli "ingressi" delle varie zone per segnalarne l'ambito e essere ripetuti all'interno dei comparti interessati, qualora le condizioni strutturali della strada lo richiedano o permettano.
4. Nelle zone di cui all'art.12 definite come Aree Pedonali, zone residenziali e ZTPP, nel definire la tutela e la salvaguardia dell'utenza debole, il progetto di riqualificazione consente e prevede la dotazione di spazi di sosta anche in deroga al presente regolamento purché sia sempre salvaguardata l'incolumità dell'utenza debole e le sezioni minime per il transito dei veicoli.

Accesso e circolazione dei veicolo nelle ZTL e nelle aree pedonali

Finalità e campo d'applicazione

- a. Il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e Aree Pedonali (AP), opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale, sono attuate con provvedimento amministrativo e riguardano il rilascio dei permessi per gli abitanti ed operatori in ambito ZTL e AP in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale che sono volti a contenere al massimo la circolazione dei veicoli a tutela della viabilità pedonale, della qualità ambientale e della salvaguardia e valorizzazione dei luoghi storico-artistici.
- b. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo a

lungo termine, di comodato registrato), il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo (per i residenti in ZTL che siano dipendenti e/o legali rappresentanti di società), la disponibilità di un veicolo appartenente ad un parente fino al secondo grado affidato in uso esclusivo.

Riferimenti normativi

1. La disciplina di gestione delle ZTL, AP e ZRU si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e s.m.i., e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610 e s.m.i., per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI" (AP), nelle "ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (ZTL), nelle "ZONE a RILEVANZA URBANISTICA"(ZRU).
2. In particolare, delle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:
 - a. L'art. 3, comma 1 punto 2°, che definisce il significato di "AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi..."
 - b. L'art. 3, comma 1 punto 54, che chiarisce il significato della denominazione "ZONA TRAFFICO LIMITATO" come segue: "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".
 - c. L'art. 7, comma 8, che recita: "Qualora il Comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 1968, n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
 - d. L'art. 7, comma 9, testualmente prevede: "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
3. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico di cui al secondo periodo del comma 8.

4. L'art. 7, comma 11, prevede inoltre: "Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso"

Area pedonale

Nelle aree pedonali è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli con orario 0,00 - 24,00. Sono ammessi alla circolazione, in deroga al divieto, i veicoli in servizio d'emergenza (forze di polizia, soccorso, vigili del fuoco etc.) , i velocipedi, i veicoli della N.U. per l'espletamento del servizio, i veicoli a servizio delle persone invalide , muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R 405/92, veicoli ad emissione zero, aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, minibus elettrici .

Accesso alla "ZTL" e deroghe speciali

1. L'accesso alla "ZTL" è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o di transito e sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

2. Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti che esplicano servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S.

3. I soggetti che devono essere provvisti di contrassegno/permesso, temporaneo e/o permanente, nonché quelli da inserire nell'apposita banca dati, esclusi dall'osservanza del divieto di transito e sosta nelle "ZTL", sono le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL", con posto auto privato (con limitazioni riportate sul contrassegno/permesso);
- veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL", senza posto auto privato all'interno delle medesime (con limitazioni riportate sul contrassegno/permesso);
- veicoli di operatori di ditte, adibiti a trasporto merci di vario genere, per carico e scarico nella "ZTL" (con limitazioni riportate sul contrassegno/permesso) limitatamente ai seguenti orari: dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e con mezzi inferiori a 3,5 t
- veicoli combi, con non più di 9 posti, di alberghi e assimilati, aventi sede nella ZTL, per il trasporto della clientela, nonché i veicoli di quest'ultima, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico bagagli ed in ogni caso per un periodo non superiore a 15 minuti. Nel caso di accesso di veicoli della clientela, il titolare della struttura ricettiva dovrà farsi carico della consegna del relativo permesso.
- veicoli dei medici in servizio domiciliari.

4. Al fine di ottenere il pass e/o l'inserimento nella banca dati delle targhe d'immatricolazione dei veicoli da autorizzare, il soggetto interessato deve produrre apposita domanda. Quest' ultima deve essere redatta conformemente alla modulistica disponibile presso gli uffici della Polizia Municipale o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Catania www.comune.catania.it alla sezione web dei vigili urbani.

5. Nel caso in cui, pur avendone i requisiti, un veicolo sia entrato nella "ZTL", senza essere in possesso del previsto tagliando/permesso, il soggetto avente titolo,7 giorni

dall'avvenuto transito, dovrà presentare all'ufficio di Polizia Municipale la documentazione giustificativa di cui al successivo "caratteristiche dei permessi".

6. Per determinate categorie di veicoli, di seguito elencate, non è previsto il rilascio del contrassegno/permesso ma l'inserimento, nell'apposita banca dati, delle targhe d'immatricolazione dei veicoli autorizzati; gli stessi potranno raggiungere gli spazi di parcheggio, privati o pubblici loro riservati, attraverso gli itinerari stabiliti da apposita ordinanza:

- velocipedi;
- veicoli elettrici;
- veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
- taxi e autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della "ZTL";
- autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici esclusivamente per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
- veicoli condotti da persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S. o al servizio di queste ultime con la presenza del disabile a bordo;
- veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;

7. Per i veicoli appartenenti alle forze dell'ordine saranno previste, a seguito di concertazione, particolari modalità di accesso e sosta nella ZTL .

Caratteristiche dei permessi

1. I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo, da esporre in maniera visibile sul parabrezza e possono essere di tipo "PERMANENTE" o di tipo TEMPORANEO" per il periodo di necessità debitamente comprovata. I dati anagrafici, ai sensi della L.675/96 e s.m.i, saranno riportati nella parte interna, ovvero non esposta.

2. Per necessità episodiche e di breve durata, al fine di consentire operazioni occasionali, vengono rilasciati i "PASS" di durata minima di un'ora e massima fino a 24 ore, sui quali deve essere riportata la targa del veicolo ed evidenziata data/ora di scadenza. I permessi in questione vengono rilasciati su richiesta anche verbale, presso il comando di polizia municipale, in tutti i casi di comprovata necessità. La sosta, in tali casi è consentita negli appositi spazi.

3. Il Direttore o suo delegato del competente Ufficio Mobilità e Viabilità, con apposito provvedimento amministrativo, definisce le procedure per il rilascio dei permessi, la modulistica ed i relativi contrassegni.

Rilascio di contrassegni/permessi speciali per transito e/o sosta. Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno

1. Le autorizzazioni al transito e quelle alla sosta, all'interno delle ZTL sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per determinate categorie di utenti ed alle condizioni di seguito precisate, sul contrassegno/permesso potrà essere indicato il nominativo del proprietario e/o la targa

d'immatricolazione;

3. I veicoli, sui cui pass verrà riportata la targa, dovranno essere quelli dei soggetti aventi le caratteristiche riportate al comma 2 e, in ogni caso, questi ultimi dovranno documentare la titolarità del diritto reale di godimento sul bene, all'atto della domanda.

4. Le autocertificazioni sono rese ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000.

5. La richiesta indirizzata al Sindaco, da presentare presso il Comando di Polizia Municipale, deve essere redatta in carta semplice, dovrà essere conforme e contenere le dichiarazioni previste dalla modulistica a disposizione presso l'ufficio stesso o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Catania.

6. La domanda deve essere presentata, dalla persona interessata, per gli enti pubblici dal responsabile del relativo servizio e, per le imprese e/o ditte, dal titolare, dal legale rappresentante o da un loro delegato.

7. Per esigenze od interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, il Comando di Polizia Municipale, su richiesta dell'interessato, potrà rilasciare un permesso provvisorio valido per il tempo strettamente necessario alla svolgimento delle operazioni del caso.

Tipologia del permesso, quantità

1. Nella tabella di seguito specificata sono indicate le categorie di utenza e le tipologie e quantità di permesso rilasciabile.

Categoria	Definizione Categoria	Tipologia di permesso	Quantità e modalità
RESIDENTI	Residenti in ZTL e AP proprietari o possessori con titolo legale di autoveicolo e privi di posti auto privati o con posti auto insufficienti	PERMANENTE con possibilità di transito e sosta dove consentita	UNO per ogni veicolo in possesso di residente, al netto dei posti auto disponibili per il nucleo familiare in garage, rimessa pubblica o privata, area privata
MEDICI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI	Tutti i medici, generici e specialisti, in visita domiciliare, iscritti all'ORDINE DEI MEDICI	PERMANENTE con possibilità di transito e sosta con esposizione cartellino "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE" senza ostacolo per la circolazione	rilascio di un cartellino con scritta: "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE"
Carico e scarico (rifornimenti)	Carico e scarico merci per rifornimento attività commerciali	TEMPORANEO/PERIODICO / PASS, a fasce orarie	
ENTI E AZIENDE EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO, ACQUA ecc.) INVALIDI	Con scritta identificativa dell'Ente	PERMANENTE con possibilità di transito e sosta per carico e scarico nella ZTL, senza ostacolo per la circolazione	CINQUE multi-targa per veicoli aziendali adibiti ai servizi
I permessi verranno rilasciati ai sensi dell'art.381 del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (DPR 16.12.1992 n.495)			
ALBERGHI	titolari di esercizi alberghieri	PERMANENTE con possibilità di transito -con itinerario definito - e sosta breve (15 minuti) per carico e scarico nella ZTL, dove consentito	permessi senza indicazione di targa pari al numero dei posti auto disponibili
LIBERA CIRCOLAZIONE	PRONTO SOCCORSO - VIGILI DEL FUOCO - AUTOBUS IN SERVIZIO DI TPL URBANO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - TAXI - VEICOLI A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE - AUTOFUNEBRI - MEZZI DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA PER RACCOLTA RIFIUTI O PULIZIA STRADE E DITTE APPALTATRICI DI ANALOGHI SERVIZI. - BICICLETTE - VEICOLI ELETTRICI		
Nell'orario notturno è consentito l'accesso ai clienti delle farmacie che svolgono il servizio notturno con sosta breve senza intralcio alla circolazione			

2- I contrassegni/permessi, scaduti e/o decaduti (di cui il titolare abbia perso diritto), devono essere riconsegnati al competente Ufficio Mobilità Viabilità.

Speciali contrassegni/permessi

E' previsto il rilascio di speciali contrassegni/permessi di transito e/o sosta nelle ZTL alle categorie di utenza di seguito indicate:

- a) Parenti di 1° grado o altra persona eventualmente indicata di persone anziane aventi più di 70 anni di età residenti nella ZTL o di persona residente impedita per momentanea malattia. Tipologia di permesso: permanente con possibilità di transito e sosta breve (60 minuti) per carico, scarico merci e prelevamento della persona anziana e/o impedita. Quantità e modalità: uno per ogni veicolo al netto dei posti auto disponibili per il nucleo familiare in garage, rimessa pubblica o privata, area privata.
- b) Proprietario o possessori con titolo legale di posto auto permanente. Tipologia di permesso : permanente solo transito. Quantità e modalità: uno per ogni veicolo con disponibilità di posto auto in garage, rimessa pubblica o privata, area privata.
- c) Agenti e rappresentanti di commercio. Tipologia di permesso: temporaneo/periodico/pass, a fasce orarie.
- d) Trasporto valori. Tipologia di permesso: permanente con possibilità di transito e sosta per carico e scarico nella ZTL, senza ostacolo per la circolazione. Quantità e modalità: Uno per veicolo blindato operante nell'area.
- e) Rappresentanti di preziosi. Tipologia di permesso: temporaneo/periodico con possibilità di transito e sosta per carico e scarico nella ZTL, senza ostacolo per la circolazione.
- f) Corrieri consegna medicinali. Tipologia di permesso: permanente con possibilità di transito e sosta breve (60 minuti) per carico e scarico nella ZTL, dove consentito. Quantità e modalità: uno per ogni veicolo operante nell'area con automezzi max 35 q.li e a basso impatto ambientale.
- g) Curia. Tipologia di permesso: permanente con possibilità di transito e sosta nella ZTL ove consentita. Quantità e modalità: uno eventualmente multi targa solo per motivi istituzionali.
- h) Istituti di Vigilanza Privati. Tipologia di permesso: permanente con possibilità di transito notturno e sosta senza ostacolo per la circolazione. Quantità e modalità: uno per ogni veicolo aziendale adibito a servizio notturno entro la ZTL o in servizio diurno di scorta.

Durata massima dei permessi

I permessi permanenti avranno la durata massima prevista dalla relativa delibera della Giunta Comunale, ad eccezione di quelli per disabili disciplinati dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (DPR 16.12.1992 n.495), e saranno rinnovati da un mese prima della scadenza fino al primo bimestre successivo alla scadenza, qualora ne permangano i requisiti che li hanno determinati.

Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle "ZTL" devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- circolare a velocità non superiore ai 30 Km/h;

- sostare a motore spento;
- sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati e comunque nel rispetto integrale delle norme di comportamento dettate dal Codice della Strada.

Controllo elettronico degli accessi

1. Gli ingressi e le uscite relative alle "ZTL" potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature elettroniche video-controllo che, mediante raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non abilitati, come sanzionabili.
2. Per i veicoli non registrati nella banca dati delle targhe autorizzate, ma aventi diritto ai sensi del presente regolamento, che saranno transitati attraverso i varchi di video-controllo elettronico, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale, entro 24 ore dall'avvenuto ingresso, la documentazione giustificativa che, qualora ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.
3. In caso di omessa comunicazione della documentazione giustificativa, sarà dato seguito all' Iter sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada.
4. Gli ingressi e le uscite relative alle "ZTL" potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature funzionanti con dispositivi tipo carte magnetiche, codici numerici, ecc.. Tali dispositivi verranno consegnati ai possessori del pass .

Sospensione del video-controllo elettronico

1. Le operazioni di video-controllo elettronico possono essere sospese: per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il "sistema", per la necessaria manutenzione dei suoi componenti, in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall' Autorità competente, in casi di particolare rilevanza e nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento amministrativo disposto dal Sindaco.
2. In casi urgenti il provvedimento potrà essere adottato dal Comandante della Polizia Municipale dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.
3. Tutti i casi di sospensione delle operazioni dovranno essere debitamente annotati all'interno di un registro tenuto dal Comando di Polizia Municipale, unitamente alla motivazione, al periodo di attuazione, alla conseguente durata ed a copia del provvedimento che la dispone.
4. La sospensione delle operazioni di video-controllo per motivi tecnici, non comporta la liberalizzazione del transito nella "ZTL" se non espressamente autorizzata.

Obblighi e sanzioni

1. I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative. A coloro che, nel periodo di validità del permesso, vengono contestate più di due violazioni per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di accesso e sosta in ZTL e/o Area Pedonale, verrà disposta la sospensione della validità del permesso per trenta giorni. In caso di recidiva, ovvero al momento della contestazione di un'ulteriore violazione, si procederà alla revoca del permesso per tutto il periodo di validità dello stesso.

2. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità (nella fattispecie l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese). I permessi debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati.

3. L'uso del permesso su altro veicolo o l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, ferma restando l'applicazione delle relative sanzioni penali nel caso in cui si configurino ipotesi di reato.

4. Le procedure sanzionatorie che si applicano sono quelle previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.

5. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del Decreto Leg.vo.n.267/2000.

6. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

- mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta e del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
- omessa o ritardata comunicazione dell'avvenuto transito nella "ZTL" attraverso gli accessi controllati mediante apparecchiatura video-controllo elettronico o da altri sistemi;
- omessa richiesta di autorizzazione per l'ingresso nella "ZTL";
- uso di fotocopie del contrassegno/permesso, del permesso di transito temporaneo o di altro documento equipollente.